

ADDENDUM AL REGOLAMENTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SOMMARIO

ART.1	Soggetto gestore	3
ART.2	Definizioni	4
ART.3	Aspetti contrattuali	5
ART.4	Specifiche gestionali su preventivi, allacciamenti e attivazioni	6
ART.5	Disposizioni e attribuzioni specifiche relative alle sotto-tipologie tariffarie	7
ART. 6	Usi temporanei	7
ART. 7	Bocche antincendio	8
ART. 8	Fontanelle e bagni pubblici	10
ART. 9	Idranti su suolo pubblico	10
ART. 10	Fatturazione utenze raggruppate non residenti	11
ART. 11	Criteri di fatturazione delle utenze condominiali con utenze singole contrattualizzate	11
ART. 12	Specifiche gestionali sulla morosità	12
ART. 13	Specifiche gestionali sul misuratore	13
ART. 14	Specifiche gestionali sulle utenze singole e condominiali	13
ART. 15	Singularizzazione delle utenze condominiali	14
ART. 16	Specifiche sulla manutenzione delle reti del servizio idrico integrato	16
ART. 17	Specifiche sugli impianti interni	16
Art. 18	Specifiche sugli allacciamenti alla fognatura	18
ART. 19	Allacciamento di nuove reti fognarie	20
ART. 20	Casi particolari di allacciamento alla fognatura pubblica	20
ART. 21	Specifiche sulla disciplina degli scarichi	21
ART. 22	Disposizioni transitorie e finali	23



Art. 1. Soggetto gestore

Acquedotto del Fiora S.p.A. (di seguito anche solo AdF o Gestore) è il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nella Conferenza Territoriale Ottimale n.6 "Ombrone" (ex Ambito Territoriale Ottimale 6) e si occupa dell'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Si è costituita come Consorzio di Comuni con delibera n. 477 del 12 luglio 1983 della Regione Toscana. A seguito del profondo processo di riorganizzazione del settore idrico si è trasformata prima in Azienda Speciale, poi in Società per Azioni e dall'1.1.2002 la Società è diventata Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato. Nel 2004, recependo il quadro normativo introdotto dalla L.36/1994 (cd "Legge Galli") e dalla normativa comunitaria, è stata indetta la gara ai fini dell'individuazione del Partner Privato per la partecipazione al 40% del capitale sociale: il 60% è oggi posseduto dai 55 Comuni azionisti ricadenti nella Conferenza Territoriale Ottimale n.6 "Ombrone" ed il 40% da Ombrone SpA, il cui principale azionista è ACEA SpA, multiutility di grande rilievo nel panorama nazionale.

Acquedotto del Fiora gestisce il territorio (Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone) più vasto della Regione Toscana, circa 7.600 kmq. Gestisce oltre 3.000 impianti (potabilizzatori, depuratori, dissalatori, etc.) e oltre 12.500 Km di rete (acquedottistica e fognaria), distribuiti tra 55 Comuni - tutti i 28 della provincia di Grosseto e 27 della provincia di Siena, compreso il Capoluogo. L'area gestita occupa circa il 33% dell'intero territorio regionale. La densità di popolazione è invero di circa 53 ab/kmq, tra le più basse d'Italia. Il numero totale delle utenze attive è di 235.000.

A livello nazionale, il Servizio Idrico Integrato dal 2012 viene gestito nel rispetto della regolazione Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito ARERA) oltre che della normativa di settore, tempo per tempo vigenti.

Il presente documento è parte integrante e sostanziale del Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato approvato dall'Autorità Idrica Toscana (di seguito AIT) con Deliberazione n. 20/2021 del 29 dicembre 2021 e succes-

sivamente aggiornato con Deliberazione n. 6/2022 del 30 maggio 2022.

Il rapporto contrattuale con AdF è pertanto regolato dalle norme contenute nel detto *Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato* e da quelle contenute nel presente Addendum al *Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato*, parti integranti e sostanziali del contratto di fornitura.

Art. 2 Definizioni

Agli effetti del presente documento valgono le definizioni tempo per tempo vigenti di cui:

- alle deliberazioni ARERA in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione, qualità contrattuale, qualità tecnica, misura e struttura dei corrispettivi;
- alle deliberazioni AIT in materia di accettabilità in pubblica fognatura degli scarichi industriali e bonus idrico integrativo;
- al regolamento regionale in materia di riduzione e ottimizzazione dei consumi di acqua.

Oltre alle ulteriori seguenti:

Dispositivi: le apparecchiature di esclusiva proprietà e competenza del Gestore sono soltanto il misuratore di consumi ed il rubinetto di arresto, nonché l'eventuale riduttore di pressione, l'eventuale lente idrometrica, gli eventuali apparati per la registrazione automatica della lettura e la trasmissione del dato.

Pozzetto sifonato: è il pozzetto sull'allaccio fognario che accoglie la braga e il sifone, e svolge di norma funzione di punto di separazione fra le competenze del Gestore e quelle dell'utente finale.

Sigillo: segno di riconoscimento, anche numerato apposto sul misuratore dei consumi esclusivamente dal Gestore, che ne attesta così la messa in sicurezza dell'allacciamento e/o la sospensione della fornitura per morosità.

Art. 3

Aspetti contrattuali

La domanda di un nuovo contratto idrico deve essere avanzata al Gestore da chi ha titolo giuridicamente riconosciuto ai fini dell'utilizzo dell'immobile oggetto della fornitura.

L'immobile per cui viene richiesta la fornitura deve essere conforme alle norme di legge in materia di regolarità edilizia e, qualora non sia possibile l'allacciamento alla pubblica fognatura, dotato anche di sistema autonomo di smaltimento dei reflui. In assenza di tali requisiti il Gestore non potrà procedere ad allacciare l'immobile all'acquedotto se trattasi di prima richiesta, o a riattivare il misuratore se trattasi di subentro.

Al momento della richiesta l'utente finale deve comunicare al Gestore i propri recapiti, con particolare attenzione a quello di fatturazione, fornendo un indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata, al fine di consentire l'attivazione della bolletta web e di favorire in generale gli scambi di comunicazione con il Gestore, contenendo i rischi di mancato recapito legati all'uso del canale postale.

L'attivazione di un nuovo contratto comporta l'addebito delle spese contrattuali (tutte a carico dell'utente finale) e delle spese tecniche di attivazione della fornitura.

Tali spese (contrattuali e di attivazione) saranno addebitate nella fattura emessa contestualmente al contratto stesso, unitamente al 50% dell'importo del deposito cauzionale e alla marca da bollo.

In generale, tutti i costi applicati dal Gestore alle prestazioni richieste dall'utente finale (preventivazione, allacciamento, attivazione) e tutte le spese relative alle prestazioni accessorie eseguite (stipula nuovi contratti, sostituzioni e verifiche del misuratore, marche da bollo...) sono addebitati sulla base di un tariffario aggiornato annualmente e pubblicato sul sito istituzionale.

Oltre a quanto si prevede all'art.8.4 del *Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato* e tranne i casi di colpa, il Gestore non assume responsabilità alcuna per danni derivanti da sospensioni

della fornitura del servizio per cause di forza maggiore, per necessità di esecuzione di lavori che non potrebbero essere altrimenti svolti o per sopperire a fabbisogni d'emergenza.

Il Gestore si impegna ad informare preventivamente gli utenti delle interruzioni del servizio, secondo quanto previsto dalla Carta del servizio idrico integrato.

Oltre a quanto si prevede all'art.8.4 del *Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato* di cui sopra, il Gestore ha facoltà di procedere con la limitazione e/o sospensione della fornitura anche nei casi di mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in relazione a nuove attivazioni, volture, subentri, decesso del titolare della fornitura.

Altresì, il Gestore ha facoltà di procedere direttamente con la sospensione della fornitura nei seguenti casi:

- a) utilizzo della risorsa idrica per uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
- b) prelievi abusivi e manomissione sia del misuratore dei consumi, sia delle opere a monte del punto in cui il Gestore consegna la fornitura, sia dei sigilli del misuratore e dei limitatori di flusso, con riserva del Gestore di agire nelle deputate sedi, ai sensi di legge;
- c) cessione dell'acqua a terzi, sia persone fisiche che giuridiche/enti pubblici e privati;
- d) pericolo per persone o cose;
- e) non permettere l'accesso in proprietà privata per eseguire la rilevazione dei consumi e per compiere le attività di verifica e controllo previste dal regolamento, al personale incaricato dalla Società.

Art. 4

Specifiche gestionali su preventivi, allacciamenti e attivazioni

Per le richieste di allacciamento relative a:

- nuove edificazioni e cantieri;
 - immobili esistenti già allacciati per i quali viene variata la tipologia d'uso;
 - immobili/attività per i quali si prevede di variare il carico idraulico in essere, sia in termini di fornitura idrica, sia per quanto riguarda lo smaltimento dei reflui prodotti;
- è fatto obbligo all'utente finale di inoltrare preventivamente al Gestore richiesta di parere di sostenibilità e accesso del servizio idrico integrato (parere idroesigente).

Nel caso in cui il Gestore non abbia ancora eseguito i lavori

di sua competenza e il richiedente l'allacciamento presenti richiesta di rimborso entro 6 mesi dall'accettazione del preventivo, il Gestore rimborserà l'importo del preventivo al netto:

- delle spese di sopralluogo e verifica;
- del 10% dell'importo dei lavori.

Art. 5

Disposizioni e attribuzioni specifiche relative alle sotto-tipologie tariffarie

Nell'ambito della fornitura, con riferimento alle sotto-tipologie d'uso di cui al Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato, si specificano le seguenti casistiche:

Uso Artigianale e Commerciale – grandi quantitativi

Rientrano in questa sotto-tipologia d'uso anche gli usi temporanei, ovvero quelle particolari forniture di acqua effettuate per periodi di tempo limitati, soggette alla tariffa Artigianale e Commerciale grandi quantitativi; la relativa articolazione si applica esentando le tariffe di fognatura e depurazione, qualora i servizi non siano fruiti.

Uso Pubblico non Disalimentabile

Rientrano in questa sotto-tipologia d'uso anche: **i Bagni pubblici, le Bocche antincendio pubbliche, gli Idranti su suolo pubblico.**

Ai fontanelli pubblici si applica la tariffa pubblica con una riduzione del 95% su tutti i servizi del SII, con riferimento sia alla parte fissa che a quella variabile.

Altri Usi

Rientrano in questa sotto-tipologia d'uso le forniture relative alle bocche antincendio private.

Art. 6

Usi temporanei

Per gli Usi temporanei, ovvero quelle particolari forniture di acqua effettuate per periodi di tempo limitati, il Gestore stipula con l'utente finale un apposito contratto, contenente le condizioni, le eventuali prescrizioni e la durata della fornitura.

Alla scadenza del contratto il Gestore provvede all'interruzione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga.

Negli usi temporanei rientra:

Uso Cantiere

Il contratto per la fornitura dell'acqua ad uso cantiere è intestato al soggetto che provi di essere in possesso di valido titolo a costruire o ristrutturare un immobile, o al proprietario dell'immobile stesso.

Viene sempre installato apposito misuratore di consumi.

Tale contratto termina con la fine della costruzione/ristrutturazione di cui l'utente finale deve dare comunicazione al Gestore, e comunque la durata massima del contratto non può essere superiore alla data di fine validità del permesso a costruire/ristrutturare rilasciato. Decorso tale termine, l'intestatario, con 30 giorni di anticipo sulla scadenza, potrà presentare domanda di rinnovo secondo le modalità previste dal Gestore.

In caso di mancata richiesta di rinnovo o di mancata richiesta di variazione d'uso per la stipula del contratto definitivo, alla scadenza del contratto ad uso cantiere il Gestore provvederà alla rimozione del misuratore – salvo diversa valutazione del Gestore - addebitando il costo dell'intervento all'utente finale e recedendo il contratto di fornitura.

L'utente finale dovrà fare richiesta di allacciamento per la fornitura definitiva.

Uso Occasionale

Tale tipologia di allacciamento riguarda le attività occasionali (feste, sagre, ecc.).

Si tratta di contratti con una durata, di norma, non superiore a 30 giorni, che prevedono sempre l'installazione del misuratore.

Sono sempre dovute le spese amministrative di contratto, di attivazione e di cessazione dell'utenza, oltre all'addebito del deposito cauzionale applicato in base alla categoria contrattuale.

Art. 7 **Bocche antincendio**

Una bocca antincendio è una fornitura destinata esclusivamente all'alimentazione di una presa adibita allo spegnimento degli incendi.

Per queste tipologie di utenze, è fatto obbligo di installazione del misuratore fuori terra, con costi a carico dell'utente finale. Gli impianti antincendio che non fossero dotati di regolare misuratore, dovranno dotarsene con costi a carico degli intestatari.

Il richiedente l'allacciamento deve fornire al Gestore, ove previsto, copia del progetto di impianto antincendio approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, o copia dell'approvazione del parere preventivo.

Le spese per la fornitura, l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature collegate alle utenze antincendio e delle relative condutture esterne ed interne sono a carico dell'utente finale.

Il gestore fornisce al richiedente l'allacciamento i dati caratteristici di portata e pressione concedibili per quella fornitura al punto di consegna individuato ma non ha competenza sull'efficienza degli impianti antincendio e non è altresì responsabile della pressione dell'acqua e della portata in rete al momento dell'uso.

È onere del richiedente adottare quanto necessario ai fini dell'utilizzo della bocca antincendio come ad essa autorizzata. In conseguenza di questo l'utente finale deve dotare il proprio impianto antincendio di adeguato accumulo e impianto di sollevamento.

Per le attività ordinarie e straordinarie di controllo dell'impianto antincendio, l'utente finale può richiedere formalmente al gestore supporto tecnico per le manovre di verifica dell'efficienza dell'utenza antincendio.

La tipologia e la dimensione del misuratore da installare sono valutate di volta in volta dal Gestore sulla base delle caratteristiche tecniche dell'impianto.

Sulla stessa tubazione di allacciamento, se adeguatamente dimensionata, possono essere collegati sia l'impianto antincendio che altre utenze con categoria contrattuale diversa, purché ognuna sia dotata di proprio misuratore.

L'Utente finale è inoltre obbligato ad inserire un disconnettore, a valle del contatore, al fine di impedire il ritorno dell'acqua stagnante nella rete idrica.

Qualora venga fatto uso di un'utenza antincendio priva di misuratore, l'utente finale deve darne comunicazione al gestore entro 24 ore, affinché questi possa provvedere alla riapposizione dei sigilli. Il prelievo da una utenza antincendio per qualsiasi motivo che non sia quello dell'incendio,

è trattato come prelievo abusivo e denunciato all'Autorità amministrativa secondo quanto previsto all'art. 46 del *Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato*. Inoltre, dal punto di vista della fatturazione, è previsto il pagamento di una penale quantificata in 300 mc assoggettati alla tariffa Altri Usi.

Le bocche antincendio possono avere natura pubblica, se intestate a soggetto pubblico, o privata.

Art. 8 **Fontanelle e bagni pubblici**

Per queste tipologie di utenze è fatto obbligo di installazione del misuratore con costi a carico delle Amministrazioni Comunali.

Gli impianti che non fossero dotati di regolare misuratore, dovranno dotarsene con costi a carico degli intestatari.

Il Gestore è competente della sola gestione e manutenzione delle apparecchiature idrauliche poste a monte del misuratore dei consumi

Art. 9 **Idranti su suolo pubblico**

Rientrano in questa fattispecie le forniture relative agli idranti antincendio insistenti su suolo pubblico e ad uso pubblico, la cui titolarità è attribuita alle Amministrazioni Comunali.

Un idrante è una fornitura su suolo pubblico ad uso esclusivo dei servizi antincendio dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

Si tratta di forniture che possono essere di tipo sottosuolo o soprasuolo. La necessità di installazione del misuratore, con costi a carico dell'utente finale, è valutata di volta in volta dal Gestore sulla base delle caratteristiche tecniche dell'impianto.

Il punto di consegna del servizio sarà rappresentato, ove presente, dal misuratore di consumi posto all'interno di adeguato vano di alloggiamento. In tutti gli altri casi da un rubinetto di arresto posto all'interno di adeguato pozzetto immediatamente a monte dell'idrante stesso.

Al momento dell'attivazione di un idrante soprasuolo o sottosuolo, il gestore provvede:

- a) a fornire all'utente finale la monografia dell'utenza con l'esatta localizzazione, ad apporre i sigilli se trattasi di idrante privo di misuratore e a redigere un verbale di consegna da far firmare all'utente finale. I sigilli al misuratore di un idrante antincendio possono essere rimossi soltanto a cura del gestore, ad eccezione del caso di necessità di spegnimento incendio. Qualora venga fatto uso di un idrante privo di misuratore, i servizi antincendio dei Vigili del Fuoco e/o la Protezione Civile devono darne comunicazione al gestore entro 24 ore, affinché questi possa provvedere alla riapposizione dei sigilli;
- b) a fornire contestualmente anche i dati caratteristici di portata e pressione concedibili per l'idrante. Il Gestore non è tuttavia responsabile della pressione dell'acqua e della portata in rete al momento dell'uso.

Art. 10

Fatturazione utenze raggruppate non residenti

Alle utenze raggruppate che non comprendono al loro interno alcuna utenza indiretta con natura domestico residenziale, si applica la tariffa corrispondente alle unità sottostanti ripartendo i consumi per sotto-tipologia, se la misurazione è nota, altrimenti sulla base delle unità immobiliari e si attribuiscono quote fisse in funzione della sotto-tipologia per ciascuna unità immobiliare sottesa.

Art. 11

Criteri di fatturazione delle utenze condominiali con utenze singole contrattualizzate

In accordo con le specifiche gestionali declinate nel presente Addendum, per tutte le utenze condominiali in cui esistono anche contratti con le singole unità immobiliari, la differenza positiva fra i consumi rilevati dal misuratore d'utenza generale e la somma dei consumi rilevati dai singoli

misuratori, sarà fatturata secondo le modalità sottoscritte da tutti i singoli condomini e dall'Amministratore di condominio nell'Accordo di gestione che dovrà essere stipulato con il Gestore per la regolazione dei modi e dei termini di gestione del servizio.

La differenza di consumo potrà pertanto essere ripartita in parti uguali agli intestatari dei singoli contratti individuali, applicando a tale consumo aggiuntivo la tariffa base del solo servizio di acquedotto, oppure fatturata direttamente all'utenza condominiale applicando la tariffa base della categoria di uso prevalente tra tutte le unità immobiliari sottostanti il condominio.

Per le situazioni preesistenti, in assenza di specifica indicazione da parte dell'Amministratore del Condominio/referente della rete condominiale, la differenza di consumo verrà ripartita in parti uguali agli intestatari dei singoli contratti individuali, applicando a tale consumo aggiuntivo la tariffa base del solo servizio di acquedotto.

In presenza di perdite sulla rete idrica per la parte di queste insistenti nella proprietà privata condominiale, si rimanda a quanto espressamente previsto all'art. 17 "Specifiche sugli impianti Interni".

Art. 12

Specifiche gestionali sulla morosità

La modalità di applicazione degli interessi di mora, così come prevista dall'Art. 28.3 del Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato, è da intendersi relativa esclusivamente alle utenze domestico residenti e alle utenze non disalimentabili, in coerenza con quanto disposto dall'Art. 4 dell'Allegato A alla delibera 311/2019/R/idr (REMSI). Per le utenze non rientranti in queste categorie, verranno applicati i seguenti addebiti:

- gli interessi legali dal primo giorno successivo alla scadenza della fattura al 10° giorno;
- gli interessi legali aumentati di 3,5 punti percentuali in caso di pagamento oltre il 10° giorno solare dalla data di scadenza fino al 60° giorno;
- se lo stato di morosità perdura oltre il 60° giorno solare dalla data di scadenza, gli interessi legali sono aumentati di 5 punti percentuali.

Il Gestore si riserva la possibilità di interrompere l'erogazione del servizio al punto di consegna anche con la sola apposizione al misuratore di una valvola di chiusura del flusso idrico monitorata in telecontrollo o comunque soggetta a verifiche tecniche periodiche da parte del Gestore. In questi casi il misuratore rimarrà pertanto mantenuto nella sua ubicazione.

Art. 13

Specifiche gestionali sul misuratore

In merito al misuratore gli obblighi di diligenza del buon padre di famiglia ricomprendono:

- a) la cura del vano alloggiamento del misuratore (composto da nicchia, vano, pozzetto): l'utente finale deve cioè mantenere sgombro e pulito il vano alloggiamento e garantire la protezione dal gelo dello strumento di misura;
- b) la verifica periodica del misuratore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore.

Art. 14

Specifiche gestionali sulle utenze singole e condominiali

Fermo rimanendo quanto previsto agli art.20 e 21 del *Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato* in caso di inottemperanza alla diffida di cui ai detti articoli, il Gestore, si riserva la facoltà di sospendere la fornitura, dandone preavviso nel termine di trenta giorni.

Art. 15 **Singularizzazione** **delle utenze condominiali**

Le disposizioni richiamate agli articoli 21 e 33 del *Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato* si applicano a tutte le utenze condominiali indipendentemente dalla relativa costituzione formale in condominio.

Nell'ambito degli interventi di individualizzazione della fornitura, richiamando anche quanto previsto da ARERA nella delibera 639/2021/R/IDR, ad integrazione e completamento di quanto previsto dai suddetti articoli, il Gestore nell'ambito delle proprie facoltà di individuare le migliori soluzioni tecnico-economiche volte all'eliminazione delle situazioni nelle quali esiste un solo misuratore condominiale a servizio di più unità immobiliari, individua ulteriori casistiche cui correlare le diverse tipologie di singularizzazione degli impianti che possono essere realizzate sulle utenze condominiali, sia di nuova costruzione sia relative a situazioni preesistenti:

1. CASO "A"

In questa fattispecie sono comprese tutte le situazioni in cui viene risolto il contratto condominiale con contestuale:

- rimozione del relativo misuratore;
- installazione in proprietà pubblica dei singoli misuratori a servizio di ciascuna unità immobiliare.

A valle dei singoli misuratori è prevista la possibilità di collocare l'autoclave a servizio di ciascuna utenza così individualizzata.

2. CASO "B"

Nelle fattispecie che seguono (B1 e B2) sono comprese tutte le situazioni in cui vengono installati i misuratori individuali a servizio delle singole unità immobiliari e contestualmente rimane installato anche il contatore generale a servizio dell'utenza condominiale. Tale misuratore generale verrà utilizzato per verificare la presenza di eventuali differenze di consumo rispetto alla somma dei consumi rilevati dai misuratori installati sulle singole unità immobiliari sottese.

"B1"

In questa fattispecie sono comprese tutte le situazioni in cui si abbia:

- installazione di un contatore generale di controllo,

posizionato in proprietà pubblica prima dell'autoclave condominiale e collegato alla rete privata. Tale misuratore di controllo identifica il punto di consegna della fornitura;

- installazione in proprietà pubblica di tutti i singoli misuratori a servizio di ciascuna utenza così individualizzata;
- sottoscrizione di un accordo fra Gestore ed il Condominio per regolare i modi e i termini di gestione del servizio, compresa la modalità di fatturazione dell'eventuale differenza tra quanto rilevato dal contatore generale e la somma dei consumi rilevati dai singoli misuratori installati.

"B2"

In questa fattispecie sono comprese tutte le situazioni in cui si abbia:

- installazione di un contatore generale di controllo, posizionato in proprietà pubblica prima dell'autoclave condominiale e collegato alla rete privata. Tale misuratore di controllo identifica il punto di consegna della fornitura;
- installazione in proprietà privata/condominiale di tutti i singoli misuratori a servizio di ciascuna utenza così individualizzata;
- sottoscrizione di un accordo fra Gestore ed il Condominio per regolare i modi e i termini di accesso ai misuratori in proprietà privata/condominiale e la gestione del servizio, compresa la modalità di fatturazione dell'eventuale differenza tra quanto rilevato dal contatore generale e la somma dei consumi rilevati dai singoli misuratori installati.

Con riferimento alle fattispecie B1 e B2, di seguito vengono indicati i requisiti di ammissibilità:

- contatore generale di controllo posizionato in proprietà pubblica;
- assenza di morosità pregressa sull'utenza condominiale;
- presenza di condizioni tecniche che consentano l'acquisizione della telelettura in modalità smart e semi-smart (DRIVE BY-WALK BY);
- sottoscrizione dell'accordo con il condominio.

In tutti i casi (singolarizzazioni di tipo A, B1 e B2), nei confronti delle singole utenze contrattualizzate si applica

quanto stabilito e previsto dal *Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato*, compreso quanto disciplinato in materia di depositi cauzionali e di recupero del credito (limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura).

Art. 16

Specifiche sulla manutenzione delle reti del servizio idrico integrato

Le reti idriche e fognarie di cui il Gestore ha la manutenzione sono quelle per le quali si ha prova, attraverso il trasferimento della gestione da parte di amministrazioni pubbliche o altro atto, della natura pubblica delle medesime. Nel caso in cui non vi sia certezza sulla natura pubblica delle reti, il riferimento è alla proprietà pubblica o privata delle aree soprastanti come specificato nell'art. 22 del *Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato*: per le reti in area pubblica sarà formalizzato il percorso di acquisizione al patrimonio pubblico delle medesime e sarà effettuata preventivamente l'analisi tecnica delle stesse al fine di verificare la congruità delle caratteristiche tecniche e della efficienza rispetto a quelle delle reti già gestite.

Art. 17

Specifiche sugli impianti interni

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, allacciamenti, dispositivi idraulici e misuratori dalla presa sulla rete idrica fino al punto in cui il Gestore consegna il servizio spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto assolutamente vietate agli utenti e a qualunque altro soggetto, i quali ne rimarrebbero pertanto responsabili anche per ogni e qualsivoglia conseguenza.

Nei casi in cui le caratteristiche tecniche dei lavori da eseguire lo consentano, il Gestore può concedere all'utente finale la facoltà di realizzare l'allacciamento in autonomia, ad esclusione della presa, purché i lavori vengano eseguiti a regola d'arte, nel rispetto di ogni normativa di settore e secondo le prescrizioni tecniche fornite dal Gestore, che ne verificherà in seguito la corretta attuazione.

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua posti a valle del

punto in cui il Gestore consegna la fornitura, ad eccezione del misuratore dei consumi, sono realizzati e mantenuti a cura e spese dell'utente finale e devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto di ogni normativa di settore. L'utente finale rimane responsabile civilisticamente e penalmente di detti impianti. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del *Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato*, in presenza di perdite sulla rete idrica a valle del punto in cui il Gestore consegna il servizio, in caso di inottemperanza all'obbligo di riparazione da parte dell'utente finale, per limitare le perdite, in considerazione dell'urgenza dell'intervento ai fini della tutela della risorsa idrica, il Gestore si riserva anche la facoltà di intervenire tempestivamente riducendo e/o sospendendo il flusso. In questi casi il Gestore è esonerato dal rispetto degli obblighi di qualità tecnica e contrattuale del servizio erogato.

Nelle zone caratterizzate da insufficiente pressione idrica, il Gestore potrà fornire indicazioni in ordine all'installazione di apparecchiature idrauliche funzionali alla riduzione della suddetta criticità (come ad esempio serbatoi di accumulo, impianti di sollevamento, ...) da realizzarsi ai sensi di quanto previsto dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente, a servizio della singola o di più unità immobiliari.

I pozzi d'acqua o altre captazioni ad uso privato e le condotte da essi alimentati non possono essere, in nessun caso, collegati idraulicamente con l'impianto utilizzatore dell'acqua potabile, anche se tali collegamenti sono provvisti di valvole di intercettazione o di ritegno. La rete di distribuzione di tale acqua, separata da quella potabile, deve essere facilmente riconoscibile.

Per gli impianti esistenti, l'utente finale è tenuto a verificare il rispetto delle norme descritte.

Sono rimesse all'esclusiva valutazione del Gestore le modalità e le condizioni di allacciamento sulle condotte gestite, nel rispetto dell'alimentazione e della portata, onde garantire il servizio nei termini di legge.

Art. 18

Specifiche sugli allacciamenti alla fognatura

I lavori di realizzazione dell'allacciamento in pubblica fognatura nera o mista degli scarichi di acque reflue non bianche sono eseguiti, a partire dal punto di allaccio, a spese del richiedente che può scegliere di realizzarli avvalendosi del Gestore oppure realizzandoli con lavori in proprio, sempre nel rispetto delle specifiche tecniche prescritte dal Gestore per il recapito degli scarichi nei collettori esistenti.

Tutte le opere di scavo, rinterro, ripristino ed eventuali opere murarie in proprietà privata, saranno da realizzarsi a carico ed a cura del richiedente e non potranno comunque riguardare opere o parti di opere poste a valle del punto di consegna.

Per i nuovi allacciamenti dovrà necessariamente essere previsto un pozzetto di consegna (pozzetto sifonato), che deve avere due punti ispezione: la braga (di competenza dell'utente finale) e il sifone (di competenza del Gestore) o, in alternativa, un sifone monoblocco a due tappi. Il pozzetto sifonato dovrà essere posizionato al limite della proprietà privata dell'utenza, nel punto più prossimo al collettore fognario pubblico e comunque in una posizione tale da garantire in qualsiasi momento la possibilità di accesso da parte del Gestore.

Il pozzetto di consegna costituisce il punto in cui avviene la consegna delle acque reflue: a monte, fino agli apparecchi di scarico, la competenza e la manutenzione spettano al proprietario; a valle, fino al collettore principale, la competenza e la manutenzione spettano al Gestore.

La realizzazione del pozzetto di consegna è di competenza dell'utente finale, che dovrà farsi carico altresì della relativa manutenzione.

Nei casi di allacci preesistenti alla pubblica fognatura realizzati direttamente senza l'interposizione del pozzetto di consegna ispezionabile e del sifone, la manutenzione del tratto di condotta fino al punto di immissione nel collettore principale è sempre in carico all'Utente finale.

Ai fini della presa in carico da parte del Gestore della manutenzione del suddetto tratto di condotta fino al collettore principale, l'Utente finale dovrà provvedere alla messa a

norma dello scarico fognario, così come prescritto da specifica comunicazione del Gestore nei modi e nelle forme tempo per tempo individuati.

Di norma, per i nuovi allacciamenti, nessun apparecchio di scarico della fognatura interna degli stabili può avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.

Il Gestore può comunque autorizzare l'uso di scarichi con bocche di immissione a livello inferiore al piano stradale a condizione che l'utente finale provveda alla realizzazione di un pozzetto di consegna in posizione idonea indicata dal Gestore, con funzione anche di disconnessione del flusso qualora la condotta vada in pressione.

Per gli allacciamenti preesistenti si rimanda a quanto già espressamente previsto all'art. 24.4 del *Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato*.

Qualora, per qualsiasi motivo, sia posto fuori uso un allacciamento fognario esistente, l'utente finale ha l'obbligo di segnalare tale necessità al Gestore, ai fini della dismissione dello scarico.

Nelle zone servite da reti fognarie separate (nere e bianche), è fatto obbligo a tutti i titolari di scarichi in pubbliche fognature, di separare le acque reflue che si originano dall'insediamento, realizzando allacciamenti distinti ai collettori fognari presenti. Si precisa che per gli allacciamenti in fognatura bianca la competenza è comunale.

Nelle zone servite da fognature miste, per i nuovi insediamenti o per insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, è fatto obbligo di separare le acque reflue (nere e meteoriche di prima pioggia, nel caso di allacci di natura industriale) da quelle meteoriche (bianche e meteoriche di seconda pioggia, nel caso di allacci di natura industriale), realizzando immissioni distinte sulla fognatura unitaria, ovvero delle predisposizioni funzionali alla futura separazione delle reti fognarie.

Il Gestore, per particolari condizioni tecniche o ambientali, può valutare l'emissione di diverse prescrizioni o deroghe. Inoltre, al fine di garantire il regolare funzionamento della rete fognaria e dell'eventuale impianto di destinazione, con riferimento alle utenze non domestiche che effettuano attività di produzione ed elaborazione alimenti, il Gestore si riserva la facoltà di richiedere l'installazione di appositi strumenti di disoleatura e degrassatura atti a trattenere le sostanze grasse ed oleose dallo scarico in pubblica fognatura.

Art. 19

Allacciamento di nuove reti fognarie

Con riferimento all'allacciamento di nuove reti fognarie, per potenziamento e/o estensione della rete fognaria esistente, con interventi sia di iniziativa pubblica che privata, si rimanda a quanto già previsto dal Disciplinare Tecnico approvato con deliberazione Assemblea AIT n. 3 del 08/02/2019.

Art. 20

Casi particolari di allacciamento alla fognatura pubblica

Qualora la pubblica fognatura sia autorizzata, secondo la vigente normativa, a poter accogliere scarichi nuovi o reflui provenienti da modifiche a scarichi esistenti, le prescrizioni per il relativo allaccio saranno di volta in volta valutate al momento della preventivazione, sempre alla luce delle prescrizioni normative e autorizzative tempo per tempo vigenti. Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e recapitano gli scarichi nella pubblica fognatura sono tenuti all'installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate che hanno per recapito la pubblica fognatura. Tali utenti sono tenuti altresì ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misurazione, effettuando periodicamente ed a proprie spese la manutenzione necessaria e segnalando tempestivamente al Gestore, tramite il numero verde aziendale, eventuali guasti e blocchi prima di togliere il sigillo di controllo.

I misuratori devono essere installati a cura e spese degli utenti e devono essere conformi alle specifiche tecniche rilasciate dal Gestore.

Le utenze esistenti dotate di impianto idrico autonomo collegato con la pubblica fognatura sono tenute a darne comunicazione al Gestore. Gli scarichi provenienti da impianti idrici autonomi privi di misuratore sono da ritenersi non conformi al presente Addendum ed i titolari di tali scarichi sono tenuti a dotarsi di idoneo misuratore, la cui installazione deve essere tempestivamente comunicata al Gestore. In caso di mancata installazione del misuratore su richiesta del Gestore, decorsi 20 giorni dalla comunicazione con la quale

il Gestore richiede l'installazione del misuratore di consumi, lo scarico dovrà essere dismesso. Qualora non venisse dismesso, all'utente finale verrà addebitato, semestralmente, un consumo determinato sulla base della tipologia di utenza.

L'utente finale è tenuto a consentire al Gestore, in ogni momento, l'accesso al misuratore privato per gli opportuni controlli.

Il Gestore può richiedere di sottoporre il misuratore privato a verifica di funzionamento.

Art. 21

Specifiche sulla disciplina degli scarichi

Le indicazioni, le norme e le condizioni qui contenute rispettano i regolamenti, le norme e le leggi generali e speciali di settore tempo per tempo vigenti, comprese quelle in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa pertanto richiamo.

Per le eventuali modifiche alle attività che dovessero intervenire successivamente al rilascio dell'autorizzazione, si rimanda a quanto previsto dal DPR 59/2013 per le relative definizioni e procedure di comunicazione/variazione/richiesta di nuova AUA.

Con riferimento allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, il Gestore può presentare all'Autorità competente richiesta motivata di revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione preesistente rilasciata all'utente finale qualora dall'analisi della tipologia di scarico e dai campionamenti effettuati, tali scarichi, per qualità e/o quantità, dovessero risultare pregiudizievoli per il buon funzionamento degli impianti pubblici di fognatura e di depurazione.

In merito al divieto di diluizione degli scarichi, si rinvia alla normativa di riferimento la quale viene pertanto applicata pedissequamente onde garantire la massima tutela per il servizio e l'ambiente. Ogni e qualsivoglia soluzione necessaria in casi specifici e particolari è rimessa all'insindacabile valutazione e decisione del Gestore

In sede di contrattualizzazione delle utenze reflui industriali, il Gestore invia all'utente finale un allegato tecnico contenente l'indicazione puntuale delle modalità di gestione e fatturazione applicate dal Gestore.

La quota tariffaria è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate, sulla base del principio "chi inquina paga", secondo quanto previsto dalla struttura dei corrispettivi tempo per tempo vigente deliberata dall'ARERA.

Il Gestore, al fine di monitorare le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici, valutate le caratteristiche di ciascuna utenza, si riserva la facoltà di effettuare campionamenti aggiuntivi rispetto al numero minimo annuale di determinazioni analitiche sui reflui industriali previste dall'art.7.2 del *Regolamento di accettabilità in pubblica fognatura degli scarichi industriali*.

Chiunque provochi, nella pubblica fognatura, sversamenti accidentali di refluo contravenenti alle modalità e/o ai limiti qualitativi e/o quantitativi autorizzati, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Gestore, prima telefonica (utilizzando il numero verde di segnalazione guasti), poi scritta, a mezzo mail o pec, al fine di ricevere indicazioni sulle azioni, anche immediate, da intraprendere per contenere i possibili effetti dannosi dell'incidente occorso.

I soggetti di cui sopra sono tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente dal Gestore, che successivamente provvederà a confermarle per iscritto.

Sono fatti salvi tutti gli altri adempimenti previsti in capo al responsabile dell'evento nei confronti degli Enti di controllo (ASL, ARPAT, Regione Toscana ecc...).

Il Gestore organizza un adeguato servizio di controllo degli scarichi in pubblica fognatura effettuando ispezioni e controlli necessari alla verifica del rispetto degli obblighi contrattuali e regolamentari.

Il titolare dello scarico, sia esso industriale o assimilato a domestico, è tenuto a fornire le informazioni richieste di volta in volta dal Gestore in sede di sopralluogo.

L'accesso allo stabilimento oggetto del controllo deve essere sempre consentito al personale del Gestore per la verifica del rispetto degli obblighi contrattuali e regolamentari e del rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 22

Disposizioni transitorie e finali

La tutela della riservatezza dei dati personali è disciplinata dalle disposizioni vigenti. La materia dei reclami è disciplinata dalla Carta del servizio.

Il Gestore rimane estraneo a qualsivoglia controversia tra l'utente finale e soggetti terzi e comunque a qualsivoglia rapporto tra privati.

